

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.3.2009
COM(2009) 120 definitivo

2009/0038 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e la Repubblica di Guinea**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Sulla base del mandato conferito dal Consiglio alla Commissione, il 20 dicembre 2008 la Comunità e la Repubblica di Guinea hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca della Guinea. L'accordo di partenariato, accompagnato da un protocollo e dai relativi allegati, è stato concluso per una durata di quattro anni ed è rinnovabile. Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, entrato in vigore il 27 aprile 1983.

Nel definire la sua posizione negoziale la Commissione si è basata, tra l'altro, sui risultati di una valutazione ex-post realizzata da esperti esterni.

L'obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato è rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea ai fini dell'instaurazione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca guineana, nell'interesse di entrambe le parti.

Le due parti si impegnano ad avviare un dialogo politico su questioni di interesse reciproco nel settore della pesca. Esse si impegnano inoltre a garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse ed il controllo e la sorveglianza delle zone di pesca della Repubblica di Guinea, nonché ad operare per il rafforzamento delle capacità istituzionali di quest'ultima, finalizzato all'attuazione di un'autentica politica settoriale della pesca.

La contropartita finanziaria del protocollo è fissata a 450 000 EUR all'anno, corrispondenti alle possibilità di pesca per la categoria delle specie altamente migratorie. La totalità di tale contropartita finanziaria è stanziata a favore dell'attuazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea.

Un contributo specifico supplementare, pari a 600 000 EUR per il primo anno, 400 000 EUR per il secondo anno e 300 000 EUR per gli anni successivi, sarà inoltre destinato al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca guineane, per consentire alla Guinea di dotarsi di un sistema di sorveglianza satellitare entro il 30 giugno 2010. Infine la Comunità coadiuverà gli sforzi profusi dalla Guinea al fine di mobilitare e utilizzare tutti i mezzi disponibili a livello nazionale per garantire un'efficace politica di sorveglianza.

In funzione dello stato degli stock di gamberetti e della gestione delle attività di pesca guineane per la categoria considerata, il protocollo prevede inoltre la possibilità di concedere, su base annuale, possibilità di pesca per le navi da traino adibite alla cattura dei gamberetti, in ragione di 800 tonnellate di stazza lorda (tsl) per trimestre e subordinatamente alle condizioni stabilite dal protocollo per garantire una pesca sostenibile in tale categoria.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca, saranno autorizzate a pescare 28 tonniere con reti a circuizione e 12 tonniere con lenze a canna. Tuttavia, su richiesta della Comunità, nell'ambito dell'accordo potranno essere condotte campagne di pesca sperimentali. In funzione dei risultati ottenuti, le due parti potranno decidere di attribuire nuove possibilità di pesca alle navi comunitarie.

L'accordo di partenariato prevede inoltre che sia incoraggiata la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti, mediante regolamento, la conclusione del presente accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e la Repubblica di Guinea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base della decisione del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome della Comunità per la conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Guinea³, la Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea in materia di pesca.
- (2) A seguito di tali negoziati, il 20 dicembre 2008 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale accordo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

a) tonniere con reti a circuizione

Spagna	15 unità
Francia	11 unità
Italia	2 unità

b) tonniere con lenze a canna:

Spagna	8 unità
Francia	4 unità

2. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di autorizzazione di pesca presentate da altri Stati membri.

3. Fatte salve le disposizioni dell'accordo e del protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie⁴.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare⁵, fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, e, successivamente a tale data, secondo le modalità previste da dette modalità di applicazione.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

⁴ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

⁵ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

**ACCORDO di partenariato nel settore della pesca
tra la Repubblica di Guinea e la Comunità europea**

LA REPUBBLICA di Guinea, di seguito denominata "Guinea",

e

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata "Comunità",

di seguito denominate "le Parti",

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e la Guinea, in particolare nell'ambito dell'Accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione,

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, di seguito denominata "ICCAT",

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo della Guinea e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque della Guinea e per il sostegno della Comunità all'instaurazione di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste con la partecipazione di imprese delle due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della promozione di una pesca responsabile nelle zone di pesca della Guinea, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Guinea;
- le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca della Guinea;
- la cooperazione relativa alle modalità di controllo delle attività alieutiche nelle zone di pesca della Guinea, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) "autorità guineane", il Ministero della pesca;
- b) "autorità comunitarie", la Commissione europea;
- c) "zona di pesca della Guinea", le acque soggette alla giurisdizione della Guinea in materia di pesca. Le navi comunitarie potranno svolgere attività di pesca ai sensi del presente accordo unicamente nelle zone in cui la pesca è autorizzata dalla normativa della Guinea;
- d) "peschereccio", qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;
- e) "nave comunitaria", un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;
- f) "commissione mista", una commissione composta da rappresentanti della Comunità e della Guinea, le cui funzioni sono descritte all'articolo 10 del presente accordo;
- g) "trasbordo", il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in porto o in rada;
- h) "circostanze anomale", circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l'esercizio dell'attività di pesca nelle acque della Guinea;

- i) "marittimi ACP", qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell'accordo di Cotonou. I marittimi della Guinea sono, in questo senso, marittimi ACP;
- j) "la sorveglianza", il Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca (CNSP);
- k) "la Delegazione", la Delegazione della Commissione europea in Guinea;
- l) "armatore", qualsiasi persona giuridicamente responsabile di un peschereccio;
- m) "autorizzazione di pesca", il diritto a esercitare attività di pesca in un periodo determinato, in una data zona o per un dato tipo di pesca, in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 3 – Principi e obiettivi alla base del presente accordo

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca della Guinea, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte operanti in tali acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.
2. Le parti si impegnano ad applicare i principi del dialogo e della concertazione preliminare, con particolare riguardo all'attuazione della politica settoriale della pesca, da un lato, e delle politiche e misure comunitarie atte ad incidere sul settore della pesca in Guinea, dall'altro.
3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex-ante, intermedie ed ex-post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.
4. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi di corretta gestione economica e sociale, nell'intento di promuovere la crescita occupazionale in Guinea e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.
5. In particolare, l'ingaggio di marittimi di paesi ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e professione.

Articolo 4 - Cooperazione in campo scientifico

1. Nel periodo di applicazione dell'accordo la Comunità e la Guinea cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca guineana.

2. Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito delle competenti organizzazioni internazionali di pianificazione e gestione della pesca e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.
3. Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente anche a livello sub-regionale o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico e a cooperare nell'ambito delle ricerche scientifiche pertinenti.

*Articolo 5 – Accesso delle navi comunitarie
alle zone di pesca della Guinea*

1. La Guinea si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.
2. Le attività di pesca contemplate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Guinea. Le autorità guineane notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione. Fatte salve le disposizioni eventualmente concordate tra le parti, le navi comunitarie sono tenute a conformarsi ad eventuali modifiche della regolamentazione entro un termine di un mese decorrente dalla loro notifica.
3. La Guinea si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini dell'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo concernenti il controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità guineane preposte al controllo della pesca.
4. La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Guinea, in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 6 – Condizioni per l'esercizio della pesca – clausola di esclusiva

1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Guinea solo le navi comunitarie in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Guinea in virtù del presente accordo e del relativo protocollo.
2. Il Ministero può rilasciare alle navi comunitarie autorizzazioni di pesca per categorie di pesca non contemplate dal vigente protocollo e per la pesca sperimentale. Tuttavia il rilascio di tali autorizzazioni è subordinato al parere favorevole delle parti.
3. La procedura per il rilascio delle autorizzazioni di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato del protocollo.

Articolo 7– Contropartita finanziaria

1. La Comunità versa alla Guinea una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:
 - a) l'accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche della Guinea e
 - b) il sostegno finanziario fornito dalla Comunità per l'attuazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea.
2. La componente della contropartita finanziaria menzionata al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in conformità delle disposizioni del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Guinea, e della programmazione annuale e pluriennale per l'attuazione di tale politica.
3. La contropartita finanziaria versata dalla Comunità è pagata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell'importo della contropartita stessa per i seguenti motivi:
 - a) circostanze anomale;
 - b) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
 - c) aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
 - d) riesame congiunto delle condizioni relative al sostegno finanziario all'attuazione della politica settoriale della pesca in Guinea, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano;
 - e) denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 15;
 - f) sospensione dell'applicazione del presente accordo ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 8 – Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni su tecniche e attrezzi da pesca, metodi di conservazione e processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della legislazione vigente in Guinea e nella Comunità.

Articolo 9 – Cooperazione amministrativa

Nell'intento di garantire l'efficacia delle misure di gestione e di conservazione delle risorse alieutiche, le parti contraenti:

- pongono in essere, per quanto di loro competenza, una cooperazione amministrativa volta a garantire il rispetto, da parte delle loro navi, delle disposizioni del presente accordo e della normativa della Guinea in materia di pesca marittima;
- cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa.

Articolo 10 – Commissione mista

1. È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare e controllare l'applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:
 - a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione dell'accordo, nonché la risoluzione delle controversie;
 - b) esamina e valuta l'esecuzione del contributo dell'accordo di partenariato per l'attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea;
 - c) assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;
 - d) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;
 - e) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;
 - f) definisce le condizioni per l'esercizio della pesca conformemente alle disposizioni del protocollo;

- g) stabilisce le modalità pratiche della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 9 del presente accordo;
 - h) svolge qualsiasi altra funzione ad essa affidata dalle parti di comune accordo, anche in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di cooperazione amministrativa.
2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Guinea e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 11 – Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Guinea e alle acque soggette alla giurisdizione guineana.

Articolo 12 – Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi della medesima durata, salvo denuncia in conformità all'articolo 15.

Articolo 13 – Composizione delle controversie

Le parti contraenti si consultano in caso di controversia in merito all'interpretazione e/o all'applicazione del presente accordo.

Articolo 14 – Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti si consultano al fine di risolvere in via amichevole la controversia fra loro insorta.
2. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 15 – Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse dalla Guinea alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2. La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare l'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.
3. L'invio della notifica di cui al paragrafo 2 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.
4. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*.

Articolo 16 – Protocollo e allegato

Il protocollo e l'allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 17 Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Guinea sono disciplinate dalla normativa applicabile in Guinea, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

Articolo 18 - Abrogazione

Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, del 28 marzo 1983.

Articolo 19 - Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie.

**Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo
della costa della Guinea per il periodo
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012**

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sono fissate, per le specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982), nel modo seguente:
 - tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità,
 - tonniere con lenze a canna: 12 unità.

2. A partire dal secondo anno di applicazione del presente protocollo e a seguito della valutazione congiunta dello stato degli stock di gamberetti e della gestione delle attività di pesca della Guinea nella categoria considerata, potranno essere concesse, su base annuale, possibilità di pesca per le navi da traino adibite alla cattura dei gamberetti, in ragione di 800 tonnellate di stazza lorda (tsl) per trimestre, alle seguenti condizioni:
 - l'attuazione di una gestione trasparente dell'accesso alla pesca dei gamberetti e segnatamente dello sforzo di pesca esercitato dalle flotte nazionali e straniere sulla specie considerata. A tal fine, anteriormente al 31 ottobre di ogni anno, la Guinea trasmette una tabella riepilogativa dello sforzo di pesca messo in atto su questa specie nelle acque guineane;
 - l'attuazione di un piano di sorveglianza, monitoraggio e controllo nelle acque guineane;
 - l'analisi scientifica dello stato delle risorse e dei risultati delle campagne scientifiche, comunicati ogni anno contestualmente ai dati relativi allo sforzo di pesca.

Le condizioni di pesca per la categoria considerata saranno definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle autorizzazioni di pesca, e comunque prima del pagamento della quota aggiuntiva della contropartita finanziaria annua stabilita in funzione dell'aumento delle possibilità di pesca previsto all'articolo 2 del presente protocollo.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Guinea soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Guinea nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato del protocollo stesso.

Articolo 2
Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, comprende da un lato un importo annuo di 325 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate annue e, dall'altro, un importo specifico annuo di 125 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica⁶ definita all'articolo 7 dell'accordo.

Nel caso in cui vengano concesse possibilità di pesca supplementari in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo comprende inoltre, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, un importo annuo di 300 000 EUR, proporzionale all'aumento delle possibilità di pesca.

Agli importi di cui sopra va aggiunto un contributo specifico della Comunità pari a 600 000 EUR per il primo anno, 400 000 EUR per il secondo anno e 300 000 EUR per gli anni successivi; tale contributo è destinato al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca guineane, per consentire alla Guinea di dotarsi di un sistema di sorveglianza satellitare entro il 30 giugno 2010. Esso è gestito secondo le disposizioni previste all'articolo 7 del presente protocollo.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente protocollo.
3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1 (1 050 000 EUR per il primo anno e, se del caso, 1 150 000 EUR per il secondo anno e 1 050 000 EUR per gli anni successivi) è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo⁷. Tali importi non pregiudicano eventuali modifiche delle possibilità di pesca o la concessione di nuove possibilità di pesca che possono essere decise in conformità degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi della Comunità nelle zone di pesca della Guinea supera il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 3 (vale a dire 1 050 000 EUR per il primo anno ed, eventualmente, 1 150 000 EUR per il secondo anno e 1 050 000 EUR per gli anni successivi). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

⁶ All'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 1, primo comma, va aggiunto l'importo dei contributi previsti al capo II del presente allegato, versati direttamente alla Guinea e stimati a 118 000 EUR/anno, al netto delle tasse relative al contributo per la sorveglianza e la ricerca.

⁷ A tali importi vanno aggiunti gli importi dei contributi previsti al capo II del presente allegato, versati direttamente alla Guinea e stimati a 118 000 EUR/anno al netto delle tasse relative al contributo per la sorveglianza e la ricerca.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 novembre 2009 per il primo anno ed entro il 1° febbraio per gli anni successivi.
6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, l'assegnazione di tali fondi è stabilita nell'ambito della legge finanziaria della Guinea, salvo per quanto riguarda il contributo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del presente protocollo, ed è pertanto di esclusiva competenza delle autorità guineane.
7. I pagamenti previsti dal presente articolo sono versati, il primo anno successivo all'adozione della programmazione dei fondi ad opera delle parti, su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale della Guinea, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dal Ministero, salvo per quanto riguarda il contributo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, che sarà versato direttamente su un conto del Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile - Cooperazione scientifica

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Guinea, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità guineane si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea.
3. Le due parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello locale in materia di pesca responsabile, in particolare nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente.
4. In conformità dell'articolo 4 dell'accordo e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello sub-regionale, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie. Tali misure terranno conto delle raccomandazioni e risoluzioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del presente protocollo, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Guinea. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, *pro rata temporis*.

2. Invece, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, *pro rata temporis*.
3. Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del presente protocollo in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5 Altre possibilità di pesca

1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, la Comunità consulterà la Guinea per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.
2. Le parti possono condurre congiuntamente campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca della Guinea, previo parere della riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del presente protocollo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.
3. Le parti esercitano le attività di pesca sperimentale secondo i parametri scientifici, amministrativi e finanziari adottati di comune accordo. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova, per non più di due campagne della durata di sei mesi, a decorrere dalla data decisa di comune accordo dalle parti.
4. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, alle navi comunitarie possono essere concesse ulteriori possibilità di pesca per il restante periodo d'applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all'articolo 4 e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza.

Articolo 6 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale

1. In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, la decisione di sospensione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.
3. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.
4. La validità delle autorizzazioni di pesca concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque della Guinea

1. La totalità della contropartita finanziaria e del contributo specifico fissati all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinata ogni anno al sostegno e all'attuazione delle iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Guinea.

L'importo corrispondente è gestito dalla Guinea tenendo conto degli obiettivi identificati di comune accordo dalle parti sulla base delle priorità attuali della politica della pesca guineana volta a garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore, nonché della programmazione annuale e pluriennale per il conseguimento di tali obiettivi in conformità del successivo paragrafo 2, in particolare in materia di controllo e sorveglianza, gestione delle risorse e miglioramento delle condizioni sanitarie di produzione dei prodotti della pesca e rafforzamento della capacità di controllo delle autorità competenti.

2. Su proposta della Guinea e ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, dall'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la Comunità e la Guinea concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:
 - a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente;
 - b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Guinea nell'ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;
 - c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

3. Le parti convengono tuttavia che sarà dedicata particolare attenzione all'insieme delle azioni di sostegno al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza della pesca, inclusa la sorveglianza delle acque guineane con mezzi marittimi e aerei, l'attuazione di un sistema di monitoraggio via satellite (VMS) delle navi da pesca, il miglioramento del quadro giuridico e la sua applicazione con riguardo alle infrazioni.
4. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell'utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell'ambito della commissione mista.
5. La Guinea procede ogni anno all'assegnazione del valore corrispondente agli importi di cui al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità quanto prima possibile, e comunque anteriormente all'approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo la Guinea notifica alla Comunità l'assegnazione prevista entro il 31 gennaio dell'anno precedente.
6. Se la valutazione congiunta annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà aggiornare l'importo destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale di pesca della Guinea, che rientra nella contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare effettivo dei fondi destinati all'attuazione del programma.
7. La Comunità si riserva il diritto di sospendere il pagamento del contributo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del presente protocollo se, in base alla valutazione effettuata in sede di commissione mista, i risultati ottenuti a partire dal primo anno di applicazione del protocollo, salvo circostanze eccezionali e debitamente giustificate, non sono conformi alla programmazione.

Articolo 8

Controversie – sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.
4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è

ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all'articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell'applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate.

- a) Le autorità guineane competenti notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.
- b) In mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità guineane competenti possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.
- c) L'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Guinea sono disciplinate dalla normativa applicabile in Guinea, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

Articolo 11

Clausola di riesame

1. Qualora intervengano mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti può chiedere che le disposizioni del protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica.
2. La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte l'intenzione di procedere alla revisione delle disposizioni del presente protocollo.
3. Le due parti avviano consultazioni al riguardo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica. In caso di mancato accordo in merito alla revisione delle disposizioni, la parte interessata può denunciare il protocollo in conformità dell'articolo 14 del medesimo.

Articolo 12
Abrogazione

Il presente protocollo e i relativi allegati abrogano e sostituiscono il protocollo di pesca in vigore e l'accordo quadro tra la Comunità economica europea e la Guinea relativo alla pesca al largo della costa della Guinea.

Articolo 13
Durata

Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 14
Denuncia

In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto. L'invio della notifica di cui al precedente comma comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 15
Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.
2. Essi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA TONNIERA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

Capo I - Formalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di pesca

Sezione 1

Rilascio delle autorizzazioni di pesca

1. Possono ottenere un'autorizzazione di pesca nella zona di pesca della Guinea soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca in Guinea. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione guineana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Guinea nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità, segnatamente per quanto riguarda l'imbarco dei marittimi.
3. Le autorità competenti della Comunità presentano per via elettronica al Ministero della pesca della Guinea una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo; la domanda è trasmessa almeno 30 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.
4. Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I. Le autorità guineane prendono tutte le misure necessarie affinché i dati ricevuti nell'ambito della domanda di autorizzazione di pesca siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di pesca.
5. Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:
 - la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;
 - qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.
6. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità guineane in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.
7. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse relative al contributo per la sorveglianza delle attività di pesca e per la ricerca alieutica e gli oneri per prestazioni di servizi. Le tasse per la sorveglianza e la ricerca saranno applicabili in misura proporzionale alla presenza effettiva nella zona di pesca della

Guinea e saranno versate dagli operatori al momento del computo definitivo dei canoni in conformità delle disposizioni della sezione 2 del presente allegato.

Su domanda della Guinea, in attesa della conclusione di un protocollo VMS con la Comunità, quest'ultima fornirà alla Guinea i dati satellitari relativi ai periodi di presenza nella zona di pesca guineana, al fine di stabilire il calcolo dei canoni dovuti dagli armatori a titolo del contributo per la sorveglianza.

8. Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dal Ministero della pesca della Guinea agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la Delegazione della Commissione europea in Guinea, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 5.
9. L'autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.
10. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.
11. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l'autorizzazione di pesca annullata al Ministero della pesca della Guinea tramite la Delegazione della Commissione europea.
12. La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'armatore consegna l'autorizzazione di pesca annullata al Ministero della pesca della Guinea. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla Delegazione della Commissione europea in Guinea.
13. L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave. La Comunità europea tiene ed aggiorna un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità guineane subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell'elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall'autorità guineana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso è inviata all'armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto dell'autorizzazione di pesca fino al rilascio di quest'ultima.
14. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di autorizzazioni di pesca basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione dell'autorizzazione di pesca cartacea con un equivalente elettronico, quale l'elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea.

15. Le parti si impegnano, nell'ambito della commissione mista, a sostituire nel presente protocollo qualsiasi riferimento espresso in "tsl" con "GT" e a modificare, di conseguenza, tutte le relative disposizioni. Tale sostituzione sarà preceduta da opportune consultazioni tecniche tra le parti.

Sezione 2

Condizioni per l'autorizzazione di pesca - canoni e anticipi

1. Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.
2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Guinea per le tonniere con reti a circuizione e a 25 EUR per le tonniere con lenze a canna.
3. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
 - 4 025 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 115 tonnellate all'anno;
 - 500 EUR per tonniera con lenze a canna, corrispondenti ai canoni dovuti per 20 tonnellate all'anno.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al seguente punto 5.
5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l'anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell'anno n+1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (*Institut de Recherche pour le Développement*), l'IEO (*Instituto Español de Oceanografía*), l'IPIMAR (*Instituto Português de Investigação Marítima*) e il CNSHB (*Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura*). Esso è trasmesso tramite la Delegazione della Commissione europea.
6. Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca della Guinea e agli armatori.
7. Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti 115 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione e 20 tonnellate per le tonniere con lenze a canna) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità guineane entro il 31 agosto dell'anno n+1 sul conto previsto alla sezione 1, punto 6, del presente capo, sulla base di 35 EUR/t per le tonniere con reti a circuizione e di 25 EUR/t per le tonniere con lenze a canna.
8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

Capo II – Zone di pesca

Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie della Comunità potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base o, a seconda dei casi, al di là dell'isobata di 20 metri.

Capo III – Regime di dichiarazione delle catture

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria nella zona di pesca della Guinea è definita come segue:
 - il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea e l'uscita dalla stessa, oppure
 - il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea e un trasbordo e/o uno sbarco in Guinea.
2. Tutte le navi autorizzate ad esercitare attività di pesca nelle acque guineane nell'ambito dell'accordo devono notificare le loro catture al Ministero della pesca della Guinea ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capo I, sezione 2, punto 5, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.
 - 2.1 Per ciascun periodo annuale di validità dell'autorizzazione di pesca ai sensi del capo I, sezione 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali delle dichiarazioni sono trasmessi su supporto fisico al Ministero della pesca della Guinea entro 45 giorni dal termine dell'ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Tali comunicazioni sono inoltre effettuate via fax (+224/30 41 36 60) o tramite posta elettronica (cnspkaly@yahoo.fr).
 - 2.2 Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo secondo il modello riportato nell'appendice 3. Per i periodi nei quali non si trovavano nella zona di pesca della Guinea, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura "Fuori dalla zona di pesca della Guinea".
 - 2.3 I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.
 - 2.4 Le dichiarazioni relative alle catture devono essere affidabili per contribuire al monitoraggio dell'evoluzione degli stock.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo il governo della Guinea si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in

Guinea. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.

4. Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di dichiarazione delle catture basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della dichiarazione scritta (logbook) con un file elettronico equivalente.

CAPO IV – Trasbordi e sbarchi

Le parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di trasbordo e di sbarco nei porti della Repubblica di Guinea.

1. Sbarchi

Le tonniere comunitarie che decidono di sbarcare le loro catture in un porto della Repubblica di Guinea beneficiano, per ogni tonnellata pescata nella zona di pesca guineana, di una riduzione di 5 EUR sull'importo del canone indicato al capo I, sezione 2, punto 2, del presente allegato.

Un'ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione della Repubblica di Guinea.

Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50% del computo definitivo delle catture (quale definito nel capo III dell'allegato) a decorrere dal primo anno di applicazione del presente protocollo.

2. Le modalità di applicazione del controllo dei quantitativi sbarcati o trasbordati saranno definite in occasione della prima riunione della commissione mista.

3. Valutazione

Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo definitivo delle catture saranno adeguati in sede di commissione mista in funzione dell'impatto socio-economico generato dagli sbarchi effettuati nell'anno in questione.

Capo V - Imbarco di marittimi

1. Per la campagna di pesca tonniere nella zona di pesca della Guinea gli armatori si impegnano ad assumere, per almeno il 20% dell'equipaggio, marittimi originari di paesi ACP, dando la priorità ai marittimi guineani. In caso di inosservanza della suddetta disposizione, gli armatori interessati potranno essere considerati come non aventi titolo al rilascio di un'autorizzazione di pesca da parte della Guinea in conformità della sezione 1 del presente allegato.
2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi della Guinea.

3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi della Comunità. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
4. I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
5. Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL. Il salario lordo garantito dei marittimi non comunitari imbarcati a bordo delle tonniere congelatrici con reti a circuizione operanti nell'ambito di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la CE e un paese terzo corrisponderà al salario base minimo fissato dalla risoluzione dell'OIL applicabile alla marina mercantile nella convenzione sul lavoro marittimo. Tale salario garantito sarà inserito nei contratti di lavoro. Tuttavia, qualora le disposizioni in materia di salario minimo o di diritti sociali previste dalla convenzione per il settore della pesca risultassero più vantaggiose di quelle della convenzione sul lavoro marittimo, si darà applicazione alla prima delle due convenzioni.
6. I marittimi ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

Capo VI - Misure tecniche

Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

Capo VII - Osservatori

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque della Guinea nell'ambito dell'accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate.
 - 1.1 Su richiesta delle autorità competenti, le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nelle acque della Guinea.

- 1.2 L'autorità competente elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.
- 1.3 L'autorità competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca o almeno 15 giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.
2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità guineane competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall'autorità competente all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.
3. Le condizioni dell'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dall'autorità competente.
4. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca della Guinea successivamente alla notifica dell'elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sub-regione previsti per l'imbarco degli osservatori.
6. In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della sub-regione le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.
7. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
8. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Guinea, egli svolge le seguenti funzioni:
 - 8.1 osserva le attività di pesca delle navi;
 - 8.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
 - 8.3 procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
 - 8.4 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
 - 8.5 verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Guinea riportati nel giornale di bordo;

- 8.6 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;
- 8.7 comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
10. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
11. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:
 - 11.1 adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
 - 11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia alla Commissione europea. L'osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.
13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
14. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Ministero della pesca. L'armatore effettua un pagamento di 15 EUR a favore del Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca per ogni giornata trascorsa da un osservatore a bordo di una nave.
15. Le parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità guineane competenti secondo le modalità di cui sopra.

Capo VIII - Controllo

1. Conformemente alla sezione 1, punto 13, del presente allegato, la Comunità europea tiene ed aggiorna un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta un'autorizzazione di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità guineane preposte al controllo della pesca al momento dell'elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
2. Al ricevimento dell'elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell'anticipo di cui al capo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall'autorità guineana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso l'armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto dell'autorizzazione di pesca fino al rilascio di quest'ultima.
3. Entrata e uscita dalla zona
 - 3.1. Le navi comunitarie notificano alle competenti autorità guineane preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Guinea, comunicando inoltre i quantitativi totali e le specie presenti a bordo.
 - 3.2. Al momento della notifica dell'uscita, ogni nave comunica anche la propria posizione. Tali comunicazioni sono effettuate di preferenza tramite fax (+224/30 41 36 60) o posta elettronica (cnspkaly@yahoo.fr) o, in subordine, via radio (codice di chiamata del Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca).
 - 3.3. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito le competenti autorità guineane è considerata in infrazione.
 - 3.4. Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.
4. Procedure di controllo
 - 4.1. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque guineane permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario della Guinea incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.
 - 4.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
 - 4.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.
5. Controllo via satellite

Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo saranno soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell'appendice 2. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo della Guinea alla Delegazione della Comunità europea in Guinea, dell'entrata in funzione del Centro nazionale di sorveglianza della pesca (CNSP) della Guinea.

6. Fermo

- 6.1 Entro un termine massimo di 36 ore le autorità guineane competenti informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca della Guinea.
- 6.2 Allo Stato di bandiera e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

7. Verbale di fermo

- 7.1 L'autorità guineana competente compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.
- 7.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma".
- 7.3 Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità guineane. In caso di infrazione lieve l'autorità guineana competente può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l'attività di pesca.

8. Riunione di concertazione in caso di fermo

- 8.1 Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità guineane, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.
- 8.2 Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9. Risoluzione del fermo

- 9.1 Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nell'ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

- 9.2 In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa vigente in Guinea.
- 9.3 Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità guineane una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.
- 9.4 La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità guineane.
- 9.5 Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:
- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure
 - dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 sia stata depositata e accettata dalle competenti autorità guineane, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria.

10. Trasbordi

- 10.1 Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque guineane effettuano tale operazione nei porti o nella rada dei porti della Guinea.
- 10.2 Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità guineane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:
- il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo;
 - il nome, il numero IMO e la bandiera del cargo vettore;
 - il quantitativo di ogni specie da trasbordare;
 - la data del trasbordo.
- 10.3. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca della Guinea. I comandanti delle navi devono trasmettere alle competenti autorità guineane le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca della Guinea.
- 10.4 Nella zona di pesca della Guinea è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in Guinea.
11. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto della Guinea consentono agli ispettori di tale paese di procedere al

controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

APPENDICI

1. Modulo di domanda di autorizzazione di pesca.
2. Disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca della Guinea.
3. Giornale di bordo ICCAT

Appendice 1

**MODULO
DI DOMANDA DI LICENZA
DI ARMAMENTO PER LA PESCA**

Spazio riservato all'amministrazione	Osservazioni
Nazionalità:.....
Numero di licenze:
Data della firma:
Data di rilascio:

RICHIEDENTE

Ragione sociale:

Numero del registro di commercio:

Cognome e nome del responsabile:

Data e luogo di nascita:

Professione:
.....

Indirizzo:

.....

Numero di dipendenti:

Nome e indirizzo del raccomandatario:

.....

.....

NAVE

Tipo di nave: Numero di immatricolazione:

Nuovo nome: Nome precedente:

Data e luogo di costruzione:

Nazionalità di origine:

Lunghezza:Larghezza: Altezza:

Stazza lorda: Stazza netta:

Materiale di costruzione:

Marca del motore principale:Tipo:Potenza in CV:

Elica: A passo fisso: A passo variabile: Ugello:

Velocità:

Indicativo di chiamata: Frequenza:

Elenco degli strumenti di individuazione, di navigazione e di trasmissione:

Radar: Sonar: Scandaglio lima da sughero, scandaglio per pesca a strascico:

VHF: BLU (Banda laterale unica): Navigazione via satellite: Altri:

Numero di marittimi:

MODO DI CONSERVAZIONE

Ghiaccio: Ghiaccio + refrigerazione:

Congelamento: in salamoia: a secco: in acqua di mare refrigerata:

Potenza frigorifera totale (FG):

Capacità di congelamento (24 ore) in tonnellate:

Capacità di stivaggio:

TIPO DI PESCA

A. Pesca demersale

Demersale costiera: Demersale profonda:

Tipo di rete da traino: per cefalopodi: per gamberetti: per pesci:

Lunghezza della rete da traino: Lunghezza della lima da sughero:

Dimensioni di maglia nel sacco della rete:

Dimensioni di maglia nei bracci:

Velocità di pesca al traino:

B. Pesca dei grandi pelagici (navi tonniere)

Con lenze a canna: Numero di canne:

Con rete da circuizione: Lunghezza della rete: Altezza:

Numero di vasche: Capacità (tonnellate):

C. Pesca con palangari e nasse

di superficie: di fondo:

Lunghezza della lenza: Numero di ami:

Numero di lenze:

Numero di nasse:

IMPIANTI A TERRA

Indirizzo e numero di autorizzazione:

.....

Ragione sociale:

Attività:

Commercio ittico all'ingrosso all'interno: all'esportazione:

Tipo e numero di licenza di grossista:

Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione:

.....
.....
.....
.....
.....

Numero di dipendenti:

N.B.: Per ogni risposta affermativa apporre una crocetta nell'apposita casella.

Osservazioni tecniche

Autorizzazione del Ministero della pesca

Appendice 2

Le parti si consulteranno successivamente in sede di commissione mista per definire le disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e le coordinate della zona di pesca della Guinea.

Appendice 3

GIORNALE DI BORDO DELL'ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

Nome della nave:	Stazza lorda:	Mese	Giorno	Anno	Porto				
Stato di bandiera:	Capacità - (TM):					PARTENZA della nave:			
Numero di immatricolazione:	Comandante:	RITORNO della nave:							
Armatore	Numero dei membri dell'equipaggio:								
Indirizzo	Data del rapporto:								
	(Autore del rapporto)								
		Numero di giorni in mare:	Numero di giorni di pesca:			Numero della bordata:			
			Numero di cale:						

	Palangari
	Esche
	Ciancioli
	Reti
	Altro

da traino vive

Data	Settore	T° superfici ale	Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati	Catture	Esca utilizzata
------	---------	------------------------	---	---------	-----------------

Mese	Giorno	Latitudine N/S	Longitudine E/O	Tonno rosso		Tonno albacora		(Tonno obeso)		(Tonno bianco)		(Pesci spada)		(Marlin striato)		(Marlin nero)		(Pesci vela)		Tonnetto striato		(Catture miste)		Totale giornaliero		Costardelle	Toani	Esche vive	(Altro)
				<i>Thunnus thynnus</i> o <i>maccoyi</i>	<i>Thunnus albacares</i>	<i>Thunnus obesus</i>	<i>Thunnus alalunga</i>	<i>Xiphias gladius</i>	(Marlin bianco) <i>Tetrapturus audax</i> o <i>albidus</i>	<i>Makaira indica</i>	<i>Istiophorus albicans</i> o <i>platypterus</i>	<i>Katsuwonus pelamis</i>	(solo in kg)																
				Numero	Peso kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg						
QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG)																													

Osservazioni

1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.

3 - Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro.

5 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.

2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna.

4 - Il settore di pesca è riferito alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.

6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea.

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

11. Pesca e affari marittimi

1103. Pesca internazionale e diritto del mare

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio:

110301: Accordi internazionali in materia di pesca

11010404: Accordi internazionali in materia di pesca – Spese di gestione amministrativa

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Il protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea scade il 31 dicembre 2008. Il nuovo protocollo è concluso per una durata di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2012.

Il protocollo fissa la contropartita finanziaria, le categorie e le condizioni delle attività di pesca per le navi della Comunità nelle zone di pesca della Guinea.

3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea bilancio	di	Natura della spesa	Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di candidati paesi	Rubrica delle prospettive finanziarie
110301		SO ⁸ SD ⁹	No	No	No	N. 2
11010404		SO SND ¹⁰	No	No	No	N. 2

⁸ Spese obbligatorie (SO).

⁹ Stanziamenti dissociati (SD).

¹⁰ Stanziamenti non dissociati (SND).

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al quarto decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.			2009	2010	2011	2012	Totale
---------------	------------	--	--	------	------	------	------	--------

Spese operative¹¹

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	Cfr. note ¹² e ¹³	1,0500	1,1500	1,0500	1,0500	4,30000
Stanziamenti di pagamento		b	Cfr. note 12 e 13	1,0500	1,1500	1,0500	1,0500	4,30000

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento¹⁴

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4	c		0,0292	0,0292	0,0292	0,0692	0,1568
---	-------	---	--	--------	--------	--------	--------	--------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	Cfr. note 12 e 13	1,0792	1,1792	1,0792	1,1192	4,4568
Stanziamenti di pagamento		b+c	Cfr. note 12 e 13	1,0792	1,1792	1,0792	1,1192	4,4568

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento¹⁵

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d		0,0671	0,0671	0,0671	0,0671	0,2684
Spese amministrative	8.2.6	e		0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0600

¹¹ Spesa che non rientra nel Capitolo 11 01 del Titolo 11 interessato.

¹² Compresi: a) un importo finanziario supplementare di 600 000 EUR per l'anno 1, 400 000 EUR per l'anno 2, e 300 000 EUR per gli anni 3 e 4, che la Comunità concederà alla Guinea in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del protocollo, dedicato al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca della Guinea; b) un importo supplementare di 300 000 EUR/anno a decorrere dal secondo anno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo, nel caso in cui il miglioramento dello stato e della gestione degli stock di gamberetti consenta di concedere possibilità di pesca per la categoria considerata fino a concorrenza di un massimo di 800 tsl/trimestre.

¹³ In conformità del protocollo, le possibilità di pesca possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni dei pareri scientifici, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Guinea. In tal caso, la contropartita finanziaria viene aumentata proporzionalmente e *pro rata temporis*. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo (450 000 EUR). L'aumento della contropartita finanziaria è tuttavia subordinato alle disponibilità di bilancio.

¹⁴ Spesa che rientra nell'articolo 11 01 04 del Titolo 11.

¹⁵ Spesa che rientra nel Capitolo 11 01, ma non negli articoli 11 01 04 o 11 01 05.

diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+ c+ d+ e	Cfr. note 12 e 13	1,1613	1,2613	1,1613	1,2013	4,7852
TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		b+ c+ d+ e	Cfr. note 12 e 13	1,1613	1,2613	1,1613	1,2013	4,7852

Cofinanziamento: non è previsto alcun cofinanziamento.

Mio EUR (al quarto decimale)

Organismo di cofinanziamento				2009	2010	2011	2012	Totale
	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a + c + d + e + f	Cfr. note 12 e 13		1,1613	1,2613	1,1613	1,2013	4,7852

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una programmazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale¹⁶ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

¹⁶ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

N.B.: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

Mio EUR (al quarto decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n - 1]	Situazione a seguito dell'azione				
			[Anno n]	[n + 1]	[n + 2]	[n + 3]	[n + 4]
	a) Entrate in valore assoluto						
	b) Variazione delle entrate Δ						

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2009	2010	2011	2012
Totale risorse umane	0,85	0,85	0,85	0,85

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Il precedente protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Guinea è scaduto il 31 dicembre 2008. Il nuovo protocollo riguarda il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012.

L'obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato è rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea ai fini dell'instaurazione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca guineana, nell'interesse di entrambe le parti. Gli elementi principali del nuovo protocollo sono i seguenti.

- Possibilità di pesca: saranno autorizzate a praticare attività di pesca 28 tonniere con reti a circuizione e 12 tonniere con lenze a canna, per un quantitativo annuo di riferimento di 5 000 tonnellate, secondo la seguente ripartizione (basata sul criterio di ripartizione del precedente protocollo, sulle domande degli Stati membri e sui tassi storici di utilizzazione per Stato membro e per categoria):

- tonniere con reti a circuizione: Francia 11, Spagna 15, Italia 2

- tonniere con lenze a canna: Francia 4, Spagna 8
- Contropartita finanziaria annua: 450 000 EUR
- Contributo annuo specifico "sorveglianza": 600 000 EUR per l'anno 1, 400 000 EUR per l'anno 2 e 300 000 EUR per gli anni 3 e 4.
- Aumento subordinato al miglioramento dello stato degli stock di gamberetti e della gestione delle attività di pesca guineane, con la possibilità di concedere possibilità di pesca per le navi da traino adibite alla cattura dei gamberetti in ragione di 800 tonnellate di stazza lorda (tsl) per trimestre: 300 000 EUR all'anno (massimo).
- Anticipi e canoni applicati agli armatori¹⁷: 35 EUR per le tonniere con reti a circuizione e 25 EUR per le tonniere con lenze a canna per tonnellata di tonni catturati nella zona di pesca della Guinea. Gli anticipi annui sono fissati a 4 025 EUR per tonniere con reti a circuizione e a 500 EUR per tonniere con lenze a canna.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Riguardo al nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca (APP), il mancato intervento della Comunità indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. La Comunità spera altresì che il nuovo APP consentirà alla Guinea di avviare una cooperazione efficace con la Comunità nell'ambito di organizzazioni regionali quali la Commissione Sub-regionale della Pesca (CSRP), la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) e il Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), al fine di contribuire alla lotta contro la pesca illegale e alla corretta gestione degli stock alieutici. Inoltre, il contributo supplementare "sorveglianza" sarà specificamente destinato al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle zone di pesca della Guinea.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (GPA) e relativi indicatori

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi risponde all'obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca tradizionali della flotta comunitaria, anche d'altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque comunitarie, tenendo conto degli aspetti socio-economici ed ambientali.

Gli indicatori che saranno utilizzati nell'ambito dell'ABM ai fini del controllo dell'applicazione dell'accordo sono i seguenti:

- controllo del tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca;
- raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo;

¹⁷

Gli anticipi e i canoni a carico degli armatori non incidono sul bilancio comunitario.

- contributo all'occupazione e al valore aggiunto nella Comunità;
- contributo alla stabilizzazione del mercato comunitario;
- contributo al conseguimento degli obiettivi generali di riduzione della povertà in Guinea, anche in termini di crescita occupazionale, sviluppo delle infrastrutture e sostegno al bilancio dello Stato;
- numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

X Gestione centralizzata

X diretta da parte della Commissione

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con la Delegazione della Commissione europea in Guinea) effettuerà un controllo sistematico dell'attuazione dell'accordo, con particolare riguardo all'utilizzazione da parte degli operatori e ai dati relativi alle catture.

6.2. Valutazione

In vista dell'avvio dei negoziati relativi a un nuovo protocollo, nel novembre 2007 è stata realizzata una valutazione circostanziata del protocollo 2004-2008 con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti.

6.2.1. Valutazione ex-ante

La valutazione ha permesso di identificare i seguenti elementi di interesse per la Comunità.

- L'accordo di pesca con la Guinea risponde alle necessità delle flotte europee e potrà contribuire a sostenere l'efficienza economica della filiera della pesca tonniere della Comunità nell'Oceano Atlantico.
- Si ritiene che il protocollo dell'accordo potrà contribuire all'efficienza economica delle filiere europee, offrendo alle navi e alle filiere comunitarie che ne dipendono un quadro giuridico stabile e una visibilità a medio termine.

Per quanto riguarda gli interessi della Guinea nell'ambito dell'accordo, la valutazione ha portato alle seguenti conclusioni.

- L'accordo di pesca potrà contribuire al rafforzamento delle capacità istituzionali del settore della pesca, migliorando la ricerca e le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza, nonché la formazione e l'efficienza economica del settore della pesca artigianale.
- L'accordo di pesca inciderà inoltre in misura significativa sulla stabilità di bilancio e politica del paese.

Oltre al valore commerciale diretto delle catture per le navi considerate, l'accordo potrà generare i seguenti benefici evidenti:

- garanzia di occupazione a bordo dei pescherecci;
 - effetto moltiplicatore in termini di occupazione nei porti, nelle aste, negli stabilimenti di trasformazione, nei cantieri navali, nelle imprese di servizi, ecc.;
 - possibilità di occupazione in regioni in cui non esistono altre opportunità;
 - contributo all'approvvigionamento ittico della Comunità.
- Valore aggiunto dell'intervento comunitario

L'esistenza di un accordo comunitario che impone alle due parti un quadro normativo vincolante garantisce la corretta gestione degli stock, obiettivo questo che non sempre gli accordi privati consentono di realizzare.

Inoltre, l'accordo di pesca crea occupazione per i marittimi provenienti dalla CE e dai paesi terzi. L'accordo di pesca assicura altresì una parte importante delle risorse destinate alla politica settoriale della pesca in Guinea. Esso consente inoltre di potenziare le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

- Rischi e opzioni alternative

L'adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, tra cui il rischio che lo stanziamento degli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca non sia conforme a quanto stabilito (sottoprogrammazione). Per evitare rischi di questo tipo si intende promuovere un dialogo fattivo sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale.

6.2.2. *Stima ex-ante del valore economico dell'accordo e contributo finanziario della Comunità*

L'offerta finanziaria relativa al protocollo ammonta a 450 000 EUR all'anno per il protocollo 2009-2012. Un contributo specifico supplementare, pari a 600 000 EUR per il primo anno, 400 000 EUR per il secondo anno e 300 000 EUR per gli anni successivi, è inoltre destinato al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca guineane, per consentire alla Guinea di dotarsi di un sistema di sorveglianza satellitare entro il 30 giugno 2010. Il protocollo prevede inoltre una dotazione subordinata al miglioramento dello stato degli stock di gamberetti e della gestione delle attività di pesca della Guinea: a partire dal secondo anno di applicazione, infatti, potranno essere concesse possibilità di pesca alle navi da traino adibite alla cattura dei gamberetti, per un importo annuo massimo di 300 000 EUR.

A titolo di confronto con l'accordo scaduto, la contropartita finanziaria totale del protocollo 2004-2008 ammontava a 3 400 000 EUR; di questi, 2 000 000 EUR erano versati direttamente al Tesoro della Guinea e 1 400 000 EUR erano destinati ad "azioni specifiche" per lo sviluppo del settore della pesca, segnatamente in materia di sorveglianza. Era stato inoltre incluso un importo supplementare di 800 000 EUR per l'acquisto di una vedetta di sorveglianza costiera.

6.2.3. *Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)*

La relazione di valutazione¹⁸ indica che l'accordo contribuisce positivamente alla presenza delle tonniere con reti a circuizione e delle navi adibite alla cattura di gamberetti di acque profonde, ma esercita un impatto trascurabile sulla presenza dei pescherecci per cefalopodi e dei pescherecci con palangari. Il contributo dell'accordo all'approvvigionamento del mercato comunitario di prodotti della pesca è giudicato poco rilevante per i segmenti della pesca di cefalopodi e gamberetti; esso risulta invece più significativo per il segmento tonniere.

Il nuovo accordo ha tenuto conto di tali raccomandazioni limitando la concessione di autorizzazioni di pesca alla sola categoria tonniere. In funzione dei risultati constatati nel primo anno di applicazione del protocollo e sempre che ciò sia compatibile con lo stato degli stock di gamberetti e con la gestione delle attività di pesca della Guinea, potranno essere concesse, su base annuale, possibilità di pesca per le navi da traino adibite alla cattura dei gamberetti, in ragione di 800 tonnellate di stazza lorda (tsl) per trimestre e subordinatamente alle condizioni stabilite dal protocollo per garantire una pesca sostenibile in tale categoria.

La contropartita finanziaria del nuovo accordo sarà interamente destinata all'attuazione delle iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Guinea. La Comunità e il governo della Guinea dovranno concordare un programma settoriale pluriennale concernente il suddetto sostegno finanziario e definire la programmazione relativa al contributo specifico supplementare a favore della sorveglianza. Tale programmazione sarà definita nell'ambito di un intenso dialogo permanente tra le parti.

6.2.4. *Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

In un'ottica di continuità con lo studio concluso nel novembre 2007 (cfr. punti 6.2.1 e 6.2.3) e al fine di garantire una pesca sostenibile nella regione, ogni rinnovo del protocollo sarà preceduto da una valutazione dell'impatto economico, sociale e ambientale. Gli indicatori elencati al precedente punto 5.3 saranno utilizzati per realizzare una valutazione ex-post.

7. MISURE ANTIFRODE

L'utilizzazione della contropartita finanziaria versata dalla Comunità in virtù dell'accordo è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano interessato.

La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione dell'accordo e rafforzare il contributo della Comunità alla gestione sostenibile delle risorse.

In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di

¹⁸ Valutazione ex-post del protocollo 2004-2008 e valutazione ex-ante del futuro protocollo.

identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versata la contropartita finanziaria.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanzamenti di impegno in Mio EUR (al quarto decimale)

		2009		2010		2011		2012		TOTALE	
	Tipo di risultato	N. di risultati	Costo totale per la CE	N. di risultati	Costo totale per la CE	N. di risultati	Costo totale per la CE	N. di risultati	Costo totale per la CE	N. di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO 1 ¹⁹ : Ottenere possibilità di pesca in cambio di una contropartita finanziaria											
Azione 1											
Risultato 1	Numero max. di autorizzazioni di pesca per periodo di licenza	40 autorizzazioni di pesca (tonniera)	0,4500	40 autorizzazioni di pesca (tonniera)	0,4500	40 autorizzazioni di pesca (tonniera)	0,4500	40 autorizzazioni di pesca (tonniera)	0,4500	160 autorizzazioni di pesca (tonniera)	1,8000
OBIETTIVO OPERATIVO 2: Contributo specifico per il rafforzamento del sistema di controllo e sorveglianza delle zone di pesca guineane											
Azione 2											

¹⁹ Quale descritto nella sezione 5.3.

Risultato 2			0,6000		0,4000		0,3000		0,3000		1,6000
OBIETTIVO OPERATIVO 3: Miglioramento degli stock di gamberetti e ottenimento di possibilità di pesca per tale specie ²⁰											
Azione 3											
Risultato 3			0,0000		0,3000		0,3000		0,3000		0,9000
COSTO TOTALE			1,0500		1,1500		1,0500		1,0500		4,3000

²⁰

Cfr. l'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo.

8.2. Spese amministrative

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione assegnata alla DG incaricata della gestione nell'ambito della procedura di allocazione annuale.

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		2009	2010	2011	2012		
Funzionari o agenti temporanei ²¹ (11 01 01)	A*/AD	0,25	0,25	0,25	0,25		
	B*, C*/AST	0,3	0,3	0,3	0,3		
Personale finanziato ²² con l'art. 11 01 02							
Altro personale finanziato ²³ con l'art. 11 01 0404		0,3	0,3	0,3	0,3		
TOTALE		0,85	0,85	0,85	0,85		

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

- Assistere il negoziatore nella preparazione e nella conclusione dei negoziati degli accordi di pesca:
 - partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione di accordi di pesca;
 - elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il Commissario;
 - presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro "Pesca esterna" del Consiglio;
 - partecipare alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri e integrarlo nel testo finale degli accordi.
- Controllo dell'attuazione degli accordi:
 - garantire il monitoraggio regolare degli accordi di pesca;

²¹ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²² Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²³ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

- preparare e verificare gli impegni e i pagamenti del contributo finanziario e di eventuali contributi specifici supplementari;
- presentare relazioni periodiche sull'attuazione degli accordi;
- valutare gli accordi: aspetti scientifici e tecnici;
- preparare il progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redigere il testo dell'accordo;
- avviare e seguire le procedure di adozione.
- Assistenza tecnica:
 - definire la posizione della Commissione in sede di commissione mista.
- Relazioni interistituzionali:
 - rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati;
 - preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo.
- Consultazione e coordinamento interservizi:
 - mantenere contatti con le altre direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi;
 - organizzare e dare seguito alle consultazioni interservizi.
- Valutazione:
 - partecipare all'aggiornamento della valutazione di impatto;
 - analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno 2009
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento

(11 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

In EUR

Linea di bilancio: 11010404 (numero e denominazione)	2009	2010	2011	2012	TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)					
Agenzie esecutive ²⁴					
Altra assistenza tecnica e amministrativa					
- <i>intra muros</i> ²⁵	19 200	19 200	19 200	19 200	76 800
- <i>extra muros</i> ²⁶				40 000	40 000
- <i>spese per riunioni</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Totale assistenza tecnica e amministrativa	29 200	29 200	29 200	69 200	156 800

²⁴ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

²⁵ Questa spesa riguarda un posto di esperto pesca (agente contrattuale) presso la delegazione della CE in Senegal, finanziato dalla linea di bilancio 11010404.

²⁶ Cfr. nota 18 infra.

8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

In EUR

Tipo di risorse umane	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Funzionari e agenti temporanei (11 01 01)	67 100	67 100	67 100	67 100	268 400
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)					
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	67 100	67 100	67 100	67 100	268 400

Calcolo – **Funzionari e agenti contrattuali**

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

- 1A = 122 000 EUR*0,25 = 30 500 EUR

1B = 122 000 EUR*0,15 = 18 300 EUR

1C = 122 000 EUR*0,15 = 18 300 EUR

Totale parziale: 67 100 EUR (0,0671 mio EUR/anno)

- Agente contrattuale presso la delegazione in Senegal = 64 000 EUR*0,3 = 19 200 EUR

Totale: 86 300 EUR/anno (0,0863 mio EUR/anno)

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6 *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

In EUR

	2009	2010	2011	2012	TOTALE
11 01 02 11 01 – Missioni	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
11 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze					
XX 01 02 11 03 – Comitati ²⁷					
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze					
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione					
2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)					
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)					
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000

²⁷ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.